IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Serie IV - Vol. II - Fasc. VII - Luglio 1920

SOMMARIO. — **ATTI DELLA SANTA SEDE.** — **S. CONGR. CONCISTORIALE.** — Circa il Gran Priorato di S. Niccolò di Bari, p. 197. — **S. CONGR. DEL CONCILIO.** — **Veronen. et aliar.** Circa il concorso nel giuspatronato popolare, p 200. — **S. CONGREGAZIONE DEI RITI.** — I. Circa le tre Messe, p. 202. - II. Formola per la benedizione di aerei, p. 204. - III. Su le Messe della domenica successiva alla festa, p. 205. — **S. R. ROTA.** — **De Manila.** Circa l'attribuzione di beni al convento o alla parrocchia, p. 206. — **SEGNATURA.** — Cassazione della precedente, p. 210. — **STUDI** — La permuta beneficiaria, p. 214. — **QUESITI MINORI.** — N. 23-28, p. 220. — **BREVI RISPOSTE.** — N. 32-56, p. 222. — **CRONACA ECCLESIASTICA.** p. 226. — **BIBLIOGRAFIA.** — De Siena, Toso, *Nuovi Santi e Beati*, p. 228*bis*.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione Concistoriale.

Nuovo ordinamento della basilica, capitolo e clero del Gran Priorato di S. Niccolò di Bari [*A. A. S.*, XII, 159].

Decreto. — Il S. Padre Benedetto XV, nella sua sollecitudine pel bene delle anime e pel decoro delle sacre funzioni nella casa di Dio, tutto ben ponderato, ed avuto il voto degli E.mi Cardinali della S. Congregazione Concistoriale, ha creduto opportuno, per ora e fino a nuova disposizione, di avocare immediatamente a sè, e col presente decreto avoca nel modo predetto a sè, la giurisdizione ordinaria sulla basilica di S. Nicola di Bari e sul clero alla medesima ascritto. In forza di che:

1. La detta basilica sarà immediatamente soggetta alla Santa Sede e sarà esente dalla visita e dalla giurisdizione dell'Ordinario locale, per tutto ciò che riguarda l'interno ordinamento per il servizio del culto e per la sua amministrazione temporale.

2. Il Gran Priore godrà dell'esenzione non solo locale nella sua dimora nell'ambito della basilica, ma anche personale, come godono i superiori regolari dall'Ordinario diocesano.

3. Il resto del clero godrà della esenzione locale, se e fino che dimora nell'ambito della basilica: fuori di essa sarà soggetto all'Ordinario diocesano locale per tutto ciò che riguarda la disciplina ecclesiastica; così che se alcuno per qualche colpa venisse ad esser colpito di qualche pena, il Gran Priore, debitamente

avvertito, dovrà entro la basilica osservarne e farne osservare le disposizioni, fino a che detta pena non sia stata nei debiti modi di diritto revocata, annullata od espiata.

4. Il Gran Priore avrà la cura delle anime col diritto dell'amministrazione dei sacramenti, eccetto il matrimonio, entro l'ambito della basilica per tutti gli addetti al santuario, che abitualmente abitano nei locali annessi, siano essi ecclesiastici o secolari, e pei loro ospiti, con diritto anche dei funerali, se ivi decedessero.

Sono esclusi da questo privilegio gli inquilini degli appartamenti che, sebbene uniti alla basilica, fossero affittati ad estranei non inservienti alla basilica.

Come avente cura d'anime il Gran Priore dovrà tenere i libri parrocchiali, eccetto che pel matrimonio; e pel matrimonio, se accada fra gl'inservienti della basilica, gli atti dovranno compiersi dal parroco della sposa, o da quello della Cattedrale di Bari.

5. Il Gran Priore potrà autorizzare a confessare ed a predicare nella sua chiesa quelli che abbiano già ricevuto la pagella di confessori e di predicatori dall'Ordinario di Bari, in conformità al diritto comune ed alle recenti disposizioni generali.

Si esorta pertanto il clero addetto alla basilica a munirsi di dette facoltà, facendo gli esami prescritti. E si raccomanda al Gran Priore di introdurre nella basilica la spiegazione domenicale del Vangelo, le predicazioni dell'Avvento, della Quaresima ed altre di comune uso nella Chiesa, e di stabilire confessori fissi preferendo in tali ministeri il clero di detta basilica, quando ne sia debitamente approvato.

6. In occasione di pellegrinaggi, o di gran concorso di fedeli nel tempio, il Gran Priore potrà, *ad modum actus* e per quell'occasione, autorizzare alle confessioni i sacerdoti estranei, che si presentassero con la pagella di confessori del proprio Ordinario.

7. Ai sacerdoti della sua basilica potrà dare le testimonianze *de vita et moribus*, ed anche le *discessoriali*, onde possano essere ammessi a celebrare altrove.

8. Venendo nominato alcuno canonico o cappellano di San Nicola, prima di ascriverlo alla Chiesa e dargli l'istituzione nel beneficio, il Gran Priore dovrà chiedere le testimoniali del suo Ordinario e regolarsi in conformità delle medesime secondo il disposto dei Sacri Canoni.

E se il nominato sia non diocesano di Bari, il Gran Priore, ricevute le testimoniali di cui sopra, dovrà renderne consapevole l'Ordinario di Bari.

9. Il Gran Priore potrà disporre e prescrivere quanto, in conformità ai sacri Canoni, è necessario ed opportuno per l'ordine del servizio divino ed il tempo delle sacre funzioni nella basilica, e per la disciplina del clero alla medesima addetto. Ed egualmente nell'ambito della basilica e per le mancanze più lievi potrà infliggere proporzionate pene; anzi, se fosse necessario, potrà anche sospendere *a divinis*, sia per ragione di censura contro i contumaci, sia per ragione di pena; ma *ad breve tempus*; e in ambo i casi avvertirà tanto l'Ordinario di Bari, quanto la S. Congregazione Concistoriale. Per le mancanze più gravi dovrà deferire la cosa alla Santa Sede.

10. Il Gran Priore ordinerà al Capitolo di redigere entro sei mesi i suoi statuti pel servizio corale e per l'ordine delle sacre funzioni, in conformità alle nuove disposizioni del diritto, che egli approverà con la sua autorità, dopo avere ottenuto il *nulla osta* dalla Santa Sede.

11. Tenendosi il sinodo diocesano, il Gran Priore col suo clero dovranno prendervi parte.

12. Per il *Memento*, le Collette solite a recitarsi nella Messa e nelle sacre funzioni, per le novene ed altre pubbliche preghiere indette per tutta la diocesi di Bari, il Gran Priore ed il Capitolo di S. Nicola, debitamente avvertiti, non mancheranno di uniformarsi al prescritto comune.

13. Dovrà il Capitolo intervenire alle processioni pubbliche generali, prendendo il primo posto dopo il Capitolo Cattedrale. Il Gran Priore, però, tanto *sede plena* quanto *sede vacante*, potrà dispensarsi dall'intervento.

14. Gli oli santi dovranno dal Gran Priore e dal Capitolo di S. Nicola esser presi dalla Cattedrale, anche durante la sede arcivescovile vacante.

15. Il Gran Priore dovrà ogni quinquennio, computando dal 1921, fare la visita pastorale della sua chiesa e del suo clero e darne rapporto alla S. Congregazione Concistoriale, salvo il diritto della Santa Sede di inviare un suo delegato per la visita medesima.

16. Il Gran Priore curerà che nella basilica si faccia il catechismo pei suoi dipendenti; e, previo consenso con l'Arci-

vescovo, potrà accettarvi anche gli estranei ed ammettere i fanciulli alla prima Comunione.

Roma, nella festa di S. Nicola di Bari, 6 dicembre 1919.

✠ G. Card. De Lai, Vescovo di Sabina, *Segretario.*

L. ✠ S.

✝ V. Sardi, Arciv. tit. di Cesarea, *Assessore.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Si mantiene in vigore, ove vige, l'obbligo del concorso nelle parrocchie di giuspatronato popolare [Cf. *A. A. S.*, XII, 163].

Veronen. et aliar. — *Iurispatronatus popularis* 14 febbraio 1920. — Nel Lombardo-Veneto diverse parrocchie sono di giuspatronato popolare, ossia il diritto di nomina spetta ai capi di famiglia; ma per antica consuetudine sanzionata anche dall'autorità civile (cfr. Regolamento 15 maggio 1804; Circolare 13 maggio 1818; Regolamento 28 novembre 1827, rispettivamente in Saredo, *Codice del dir. pubbl. eccles.*, II, p. 699; III, p. 1167 et 1181) la nomina deve cadere su sacerdoti diocesani riconosciuti *prima* idonei mediante pubblico concorso (v. anche *M. E.*, XXVIII, 416, s.). Promulgato il Codice, si osservò che al can. 1452 dicesi tassativamente così: « Le elezioni e presentazioni popolari, dovunque siano in vigore, potranno d'ora in poi *tollerarsi* soltanto a condizione che il popolo scelga fra una *terna* di nomi proposti dall'Ordinario », senza farsi più alcuna menzione del concorso. Di qui il ragionevole dubbio, se potesse starsi all'antico, o dovesse adottarsi la norma suggerita nel detto canone; dubbio che fu sottoposto alla S. C. in questa forma: « An inolita praxis providendi paroeciis iurispatronatus sustineri possit in casu ». E gli E.mi Padri, nella sessione del 14 febbraio 1920, risposero « *Affirmative* », la qual risoluzione fu approvata dal S. Padre nel giorno successivo.

Annotazioni.

Si osservi anzitutto che il can. 1452 riportato sopra tratta di elezioni o presentazioni a *benefici* in genere, non già esclusivamente a parrocchie, e quindi procede nella ipotesi della legge *generale*, la quale non include il concorso, che è solo mantenuto in vigore ove attualmente esiste (can. 459 § 4), cioè è soltanto legge *particolare* per determinate

regioni. A questa eventualità, cioè a quella di benefici per cui vige il concorso, provvede, non il can. 1452, ma il can. 1462 che esplicitamente afferma: « Se una chiesa o beneficio debba esser provvista « per concorso, il patrono, *anche se laico*, non può presentare, se non « un chierico legittimamente dimostrato idoneo *dal concorso* ». Ove non fosse esistito nel Codice il can. 1452, nessun dubbio che tutti avrebbero considerato il caso delle parrocchie del Lombardo-Veneto esplicitamente compreso in questo secondo canone, cioè il 1452, poichè l'espressione generalissima « il patrono, anche se laico » comprende con tutta evidenza qualsiasi persona laica fisica o morale, non escluso certo il popolo, o comune, o altro consorzio qualsiasi.

Esistendo però il can. 1462, che esplicitamente contempla il caso della presentazione *popolare* (1) è manifesto, che le sue disposizioni particolari per tale caso, dovrebbero semplicemente adattarsi a tale norma più generale. Nè sarebbe difficile far questo adattamento, press'a poco così: « Le elezioni e presentazioni popolari, *ai benefici la cui provvista va fatta per concorso*, possono d'ora in poi tollerarsi soltanto dove vigono, a condizione che il popolo scelga fra una terna di nomi proposti dall'Ordinario *fra coloro che sian risultati idonei dal* previo concorso ».

In tal modo si avrebbe una *restrizione* della prassi attuale, la quale non obbliga l'Ordinario a presentare soltanto, e neppur sempre, *tre* nomi alla scelta del popolo, ma tutti i riusciti idonei, siano più, siano meno di tre. E che tale restrizione sia più conforme allo spirito del Codice, manifestamente avverso ad ogni forma di giuspatronato (cfr. can. 1450-1451) e a quello popolare in ispecie (can. 1452) sembra evidente, tenuto anche conto del principio generale del diritto, che le leggi, per quanto è possibile, vanno tra loro conciliate o combinate. Ma appunto: per quanto è possibile; ciò vuol dire che la norma suddetta risultante dalla combinazione dei due canoni, deve esser considerata come l'*ideale* cui deve tendersi; in pratica però potrebbero sorgere inconvenienti che rendano inutile e nociva ogni innovazione: come fare p. es. quando nel concorso non risultassero tre idonei, ma soltanto due?

D'altra parte ben osserva la decisione, che il fine del can. 1452 circa la terna, fu quello di porre rimedio appunto agli inconvenienti, cui

---

(1) Sarà bene osservare che con questo nome s'intende tutto il popolo della parrocchia, capace di voto attivo, o qualsiasi sua rappresentanza, sia cioè ottenuta per mezzo dei solo capi di famiglia [g. p. popolare pr. detto] sia per mezzo dei proprietari di fondi [g. p. consorziale]; ma non già — a parer nostro — il municipio che non rappresenta il popolo, bensì l'amministra, e inoltre non emana dalla *parrocchia* ma da tutto il paese.

dava luogo la prassi del giuspatronato popolare senza il concorso: era infatti prima libero al patrono o laico presentare chi volesse, e solo restava all'Ordinario il diritto di sottomettere il presentato all'esame, con la eventualità di doverlo poi respingere e di attirarsi tutta l'odiosità della ripulsa. Ma l'inconveniente più grave era quello della molteplicità dei candidati, potendo esservene tanti quante le tendenze o gli umori delle fazioni del popolo. A questo intende il canone porre rimedio, imponendo: *a*) che l'idoneità sia già cognita prima della votazione, e ciò s'ottiene col dare al Vescovo il diritto della proposta; *b*) che la scelta sia limitata entro non più che tre candidati. Ma quando si tratti di parrocchie in cui vige l'obbligo del concorso, non occorre speciale determinazione di legge, poichè, pel fatto stesso del concorso previo, si ha tanto la prova e dichiarazione di idoneità precedente alla presentazione, quanto la selezione già fatta dei candidati idonei. Dunque ritorna la conclusione già enunziata, che il can. 1452 provvede soltanto a eventualità ben diverse da quella che ci occupa nel caso.

Ciò vuol già dire che la consuetudine o legge particolare del Veneto, mentre è pienamente conforme al can. 1462, non è affatto contraria al can. 1452, quindi va conservata a norma del can. 30 e del n. 6 del can. 6. Ma fosse anche contraria, trattandosi di consuetudine più che centenaria, sancita già da leggi fin dal 1804 ed esplicitamente approvata più volte dalla S. Sede (Cfr. *Raccolta dei concordati*, 1919, p. 908 s.), è fatta del tutto salva dal can. 5; tanto più nel caso in cui gli Ordinari attestano che « disturbare un tale possesso immemoriale sarebbe lo stesso che mettere a soqquadro ogni cosa e dare occasione a lotte non sempre di semplici parole ».

Giustamente dunque fu deciso come sopra.

S. Congregazione dei Riti.

I.

Dubbi circa le tre Messe in Natale e nel dì dei Morti, per chi celebra sempre per indulto Messe votive o dei defunti [*A. A. S.*, XII, 127].

Romana. — A Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutio expostulata est; nimirum:

1. « An Sacerdos, qui ob debilitatem visus aliamve iustam « causam ex Indulto Sedis Apostolicae celebrat aliquam ex « Missis votivis aut Missam quotidianam Defunctorum, possit « in die Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum ter « Sacrum facere, eamdem Defunctorum Missam quotidianam « repetendo? ».

2. « An idem Sacerdos, qui pariter ex Apostolicae Sedis « Indulto Missam Deiparae votivam aut aliam votivam cele- « brat, valeat in posterum die Nativitatis Domini eamdem « prorsus Missam ter dicere? ».

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, omnibus perpensis, rescribendum censuit:

« *Affirmative ad utramque quaestionem facto verbo cum San-* « *ctissimo;* de cetero rite servatis tum Constitutione Apostolica « *Incruentum altaris Sacrificium*, 10 augusti 1915, tum Rubricis « ac Decretis dies Nativitatis Domini et Commemorationis « Omnium Fidelium Defunctorum respicientibus ».

Quam resolutionem, Sanctissimo Domino Nostro Benedicto Papae XV per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum relatam, Sanctitas Sua ratam habuit et probavit, die 26 ianuarii 1920.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae.
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S. Alexander Verde, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

Il trito adagio: *Non bis in idem*, in liturgia è inviolabile; v'è qualche caso contrario, ma raro, e giustificato sempre da qualche ragione; p. es.: due Messe cantate *de eodem Sancto, in eadem ecclesia, eodem die*, ma una officiale (conventuale) e una votiva *extra chorum:* la binazione festiva in favore del popolo.

I decreti della S. C. dei Riti 2802, III e 3146, VI, dichiaravano, che un sacerdote cecuziente o altrimenti impedito a leggere le tre Messe di rito, nel giorno di Natale, non poteva ripetere tre volte la medesima Messa votiva che ordinariamente per indulto celebrava: *Non bis*, (e tanto meno *ter*) *in idem!*

Di qui il dubbio non ha guari presentato alla medesima S. Congregazione circa le tre Messe del dì dei Morti. Veramente si doveva anche, per quelle applicare il principio, perchè *Ubi eadem est ratio eadem debet esse iuris dispositio* e crediamo che difatti sino ad ora tutti ve lo abbiano applicato; ma era giustificato il dubbio, perchè sembrava che la costituzione *Incrementum* (e i precedenti indulti particolari) ammettesse il *bis* e *ter in idem*, essendochè le tre Messe del 2 novembre sono tutte (quanto a formulario) *de omnibus fidelibus defunctis*, e non mirano a misteri diversi, come quelle del S. Natale; con la sola differenza nelle *parole* delle orazioni, e nelle epistole ed evangeli.

Non sembrerebbe fosse giustificato il secondo dubbio che ritornava

sulle tre Messe di Natale pel medesimo caso; ma noi crediamo che siasi voluto ripresentare, data l'occasione del primo, confidando in una maggiore insulgenza della S. Sede in favore dei cecuzienti e di altri infermi. Perchè, infatti, per una ragione di forma, privare i sacerdoti sofferenti di tanta consolazione, e la Chiesa trionfante, militante e purgante di tanto vantaggio? Nè i proponenti si sono ingannati poichè la S. Congregazione ha giudicato potersi recedere dal pristino rigore; e a tal uopo ha domandato l'assenso del S. P. che nel suo spirito di carità ha accolto benevolmente la proposta.

II.

Formola della benedizione di un aereo [*A. A. S.*, XII, 175] (1).

℣. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit caelum et terram.
℣. Benedic, anima mea, Domino.
℟. Domine, Deus meus, magnificatus es vehementer.
℣. Qui ponis nubem ascensum tuum.
℟. Qui ambulas super pennas ventorum.
℣. Domine, exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus. Oratio.

Deus, qui omnia propter temetipsum operatus es, et cuncta mundi huius elementa in usum humani generis destinasti: bene✠dic, quaesumus, hanc machinam (has machinas) itineri aereo deputatam (deputatas); ut ad laudem et gloriam nominis tui latius propagandam, et ad res humanas promptius expediendas, damno quovis et periculo remoto, deserviat (deserviant), et in omnium fidelium, eamdem machinam (easdem machinas) adhibentium, animis caelestia foveat (foveant) desideria. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

---

(1) Cfr. p. 177. Appena è necessario rilevare la nuova conferma che, dopo la ripristinazione della festa (*M. E.*, XXVIII, 252), questi decreti arrecano alla tradizione del prodigioso trasporto della Santa Casa, essendo appunto questo *fatto* (e non la sola venerazione della Madonna di Loreto) ricordato anche nel secondo *Oremus*, la ragione di queste concessioni. L'averle poi emanate soltanto ora, dopo la guerra in cui delle macchine aeree si fece sì atroce abuso, contiene una implicita condanna appunto di quegli abusi.

Oremus. Oratio.

Deus, qui beatae Mariae Virginis domum per Incarnati Verbi mysterium misericorditer consecrasti, eamque, in sinu Ecclesiae tuae mirabiliter collocasti: effunde, quaesumus, benedictionem tuam super hanc machinam (has machinas); ut, qui per eam (eas) itineri aereo sub tutela eiusdem beatae Virginis se commiserint, eo quo tendunt prospere perveniant, et incolumes ad propria revertantur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Oremus. Oratio.

Deus, in te sperantium salus, famulis tuis iter aereum peragentibus ac tuam opem invocantibus, Angelum bonum de caelis comitem benignus adiunge: ut ab eo custodiantur in omnibus viis, et ad propositam sibi metam feliciter deducantur. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

Sacerdos aspergat aqua benedicta.

Decreto — Ss.mus Dominus noster Benedictus Papa XV hanc formulam benedictionis machinae itineribus aëreis destinatae a Sacra Rituum Congregatione revisam atque dispositam et ab infrascripto Cardinali eidem Sacro Coetui Praefecto relatam, approbavit, eamque Appendici *Ritualis Romani* inserendam iussit.

Die 24 martii 1920.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S. Alexander Verde, *Secretarius.*

III.

Si nega l'estensione del privilegio concesso alla festa del Rosario di celebrare nella domenica successiva tutte *le Messe* de festo [*A. A. S.*, XII, 177] (1).

Dubbio. — Sacrae Rituum Congregationi, pro opportuna declaratione, propositum fuit sequens dubium, nimirum: « An

(1) Basta por mente alle varie maniere, sanzionate o no dalla Santa Sede, di celebrare le solennità esterne di talune feste in Domenica, sebbene il loro officio non vi sia permesso, per comprendere la portata di questa decisione.

« privilegium, per Decretum Generale diei 28 octobris 1913 con-
« cessum solemnitati externae Sacratissimi Rosarii, quae Do-
« minica I octobris celebrari poterit cum omnibus Missis, praeter
« conventualem et parochialem, de Ss.mo Rosario, extendi valeat
« ad alias quoque festivitates externas, quae peragi solent cum
« magno concursu populi? »

Et Sacra Rituum Congregatio, audito etiam specialis Commissionis suffragio, omnibus perpensis, rescribendum censuit: « *Negative*, quoad extensionem privilegii solemnitatis Sacra-
« tissimi Rosarii, iuxta Decretum Generale 28 octobris 1913 ».

Atque ita rescripsit et declaravit die 27 martii 1920.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S. Alexander Verde, *Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Circa l'attribuzione di fondi legati, controversa fra convento e parrocchia [Cfr. *A. A. S.*, XII, 183].

De Manila. — *Legatorum piorum*, 18 febbraio 1919. — I lettori hanno già contezza di questa annosa causa: cfr. volume XXIX, pag. 389, e vol. XXX, pag. 74. Presentemente trattavasi di confermare o meno la sentenza citata al primo luogo, del 7 febbraio 1916, con cui previa la redintegra dei religiosi al giudizio, veniva stabilito che a loro, e non alla parrocchia, spettava il dominio dei fondi controversi (v. pag. 390). Il dubbio proposto era quindi il solito « Utrum confirmanda vel infirmanda sit sententia rotalis in casu » e il turno Rossetti-Massimi-Chimenti lo risolvette con un *Affirmative*.

Riguardo al punto della redintegra al giudizio futili erano i motivi per cui il ricorrente impugnava la fatta concessione.

Il Decreto, citato anche nel *dubbio*, non si prestava a ritener lecita una estensione del privilegio della solennità del Rosario; ma, posto che si era tentato di provocare una risposta estensiva, la Sacra Congregazione dei Riti, nello stesso tempo in cui dava una risposta *negativa*, ribadiva le parole: *quoad extensionem privilegii solemnitatis Sacratissimi Rosarii*, volendo con ciò far conoscere che nè s'intendono con il presente Decreto revocati i privilegi di altro genere, già concessi, nè forse negati *a priori* altri, che, in circostanze speciali, la Santa Sede giudicasse opportuno accordare.

Allegava l'incompetenza della Rota a concederla, mentre il can. 14 § 4 della *lex propria* esplicitamente asserisce: « Giudica ancora la S. R. Rota i ricorsi per la redintegra contro sentenze qualsisiano passate in giudicato, *qualora non possano trovare rimedio presso il giudice di seconda istanza* »; nè vale insistere su queste ultime parole quasi che il ricorso dovesse esser presentato al vescovo viciniore che nel caso costituiva il tribunale di secondo grado, poichè, *in fatto* questo tribunale stesso aveva già respinto l'appello e dichiarata egli medesimo la regiudicata, sicchè avrebbe dovuto ricorrersi a lui contro il giudizio proprio; e in *diritto* è chiaro che quella clausola non contiene una limitazione, ma una dichiarazione, che, cioè, essendo la redintegra rimedio straordinario, non la si deve concedere finchè resta aperta la via ordinaria di procedura, come spiega il Pirhing, l. I, tit. XLI, n. 2, da cui quel canone è stato preso. S'opponeva ancora non essersi sufficientemente dimostrata la *causa concedendi*, ma ciò aveva già preoccupato la sentenza di primo turno (cfr. p. 391) osservando che quando si tratta, come qui, di *minori*, la causa è già data dalla minorilità, che costituisce per sè impedimento ad agire. — Aggiungevasi che i Religiosi non avevano più diritto a impugnare la sentenza di Manila, avendola accettata ed eseguita; ma basta dare una occhiata alla fattispecie (p. 390) per convincersi che fu esecuzione coattiva — si erano minacciate anche le censure — e con riserva di tutti i diritti. — Falso è pure che il ricorso sia stato intempestivo, perchè presentato dopo il quadriennio a *die laesionis*, essendo la sentenza di Manila emessa il 14 agosto 1908 e il dubbio concordato o contestato in Rota il 3 gennaio 1914; invero la *laesio* avvenne solo con l'intimo di esecuzione, notificato il 12 giugno 1908, mentre prima v'era speranza di appello; e il libello alla Rota fu spedito già il 12 giugno 1912, sebbene alla formale contestazione non si sia addivenuti prima; piuttosto è chiaro che sono intempestive questa e simili eccezioni, le quali dovevano proporsi, come impedienti l'ingresso della lite, non più tardi della concordazione dei dubbi, che fu invece segnata dal ricorrente senza alcuna protesta.

Non è quindi da esaminarsi che il dubbio di merito, se cioè i fondi legati dalla Gumamela (l. c. p. 389) siano di spettanza della parrocchia o dei religiosi. E anzi deve notarsi che in questo appello il ricorrente ha senz'altro abbandonato ogni

pretesa sui beni della clausola 115, che risultano chiaramente donati *alla Provincia del SS.mo Nome di Gesù del N. S. P. Agostino*, sicchè nessuna ambiguità può sussistere, trattandosi di un ente *religioso* che non ne rappresentava certo altro di diversa natura.

Invece quelli della clausola 116 risultano donati « *al Convento di questo paese* »; siccome questo convento aveva anche la cura di anime, la quale poi, al dipartire dei Religiosi, si è consolidata in ente indipendente, qual'è la parrocchia attuale, è ragionevole dubitare se la testatrice intendesse di donarli al Convento come ente religioso, o come ente parrocchiale; tanto più che risulta dagli atti usarsi ancora in quei luoghi le parole Convento e Priore, per indicare la parrocchia e il parroco, ancorchè ora non siano più regolari.

A dirimere la questione, la sentenza adotta un metodo radicale: constata cioè in primo luogo che il *Convento*, come ente religioso, era in piedi fin dal 1578, fornito di propria personalità e di ogni capacità d'acquistare e disporre; al contrario la *parrocchia*, quando la Gumamela fece il suo testamento (1679) non esisteva, e non si prova che esistesse prima del 1750 quando la nomina dei priori fu subordinata all'approvazione del Vescovo del luogo. Che se i Religiosi esercitavano fin da principio la cura d'anime, questa non deve considerarsi nel caso come un ente a sè, ma come un'attività, un ministero, una funzione, un esercizio di facoltà da parte dei Religiosi, finchè non fu concretata in propria parrocchia.

Nè altro sembra rilevarsi, secondo la sentenza, dall'atto di fondazione dei legati secondo il rogito del 25 gennaio 1681. È vero che il legato vien costituito in esso, non nel convento di S. Andrea, bensì nella *chiesa* omonima. Ma è troppo chiaro che questa determinazione dipende dalla natura dell'onere, trattandosi di Messe, le quali non potevano fissarsi o celebrare che in una chiesa e anzi in un altare. E d'altra parte, secondo la comune dottrina, la chiesa conventuale o ospedaliera, è accessorio o annesso del Convento o ospedale e non viceversa (Cfr. De-Luca, de *par.* disc. 23, n. 14).

È pur vero che in esso l'esecutore si denomina « *priore* del paese (e non del Convento) di Candaba »; ma intanto da tutto il contesto risulta che agiva come superiore religioso, non come parroco secolare: si richiama infatti « alla licenza del suo Pro-

vinciale », « a norma delle sue regole e costituzioni », dichiara che vuole che i beni « siano riconosciuti sempre come beni del Convento », e all'adempimento degli oneri di Messe obbliga non solo i beni ricevuti, « ma tutti i beni e le rendite del Convento ».

La sentenza infine contesta che nel caso si tratti di beni di vera cappellania, non solo ecclesiastica, ma neppure laicale. La testatrice invero non dispose se non così: « I detti beni li « lascio in limosina, al Convento di S. Andrea di Candaba: a « sua volontà il P. Priore ne eriga *cappellania*, affinchè godano « di Messe le anime dei miei genitori, la mia, e quelle dei miei « fratelli ». Quindi non sembra che volesse una cappellania propriamente detta, ma solo una fondazione perpetua di Messe in compenso della sua liberale donazione: *limosina*. Infatti: non designa alcuna *dote;* non fissa alcun altare nè persona di cappellano, neppure in genere, mentre questi elementi sono essenziali alla costituzione di qualsiasi cappellania, anche laicale. Sicchè tutto si riduce a una *donazione* o legato *cum onere:* i fondi son senz'altro acquisiti al Convento religioso legatario; questo poi si obbliga a curare la celebrazione delle Messe. Perciò, ancorchè nell'atto di istituzione del legato sia indicata la chiesa ove il legato è costituito, pure questa è una semplice *dimostrazione*, non una *restrizione* obbligativa; e pertanto, se ora i Religiosi non possono più officiare quella chiesa, non son tenuti a celebrare o far celebrare ivi le dette Messe, ma lo possono ovunque, secondo la precisa dottrina del De Luca: « Ubi « ecclesia deseratur per clericos saeculares vel regulares ibi « morari solitos eique inservientes... tunc cadit dubitatio circa « onera Missarum et anniversariorum, an remaneant in ipsa « ecclesia... vel potius cum dictis clericis vel religiosis eadem « onera transeant in aliam ecclesiam... Et tunc distinctio est, « quod aut constat quod Missarum et anniversariorum legata « facta non sint taxative *pro particulari devotione illius ec-* « *clesiae materialis, sed potius respectu clericorum, seu religio-* « *sorum ibi morantium;* et, tali casu, cum eorum corpus, sive « universitas, non dissolvatur, sed agatur tantum de transla- « tione de loco ad locum, praesertim intra eamdem civitatem, « vel dioecesim, verius est ut personae secum trahant haec « bona vel iura cum oneribus, iuxta celebrem decisionem Sera- « fini... quoniam ea stare censentur *demonstrative*, tamquam

« illa ecclesia, in qua moniales missas audiunt atque divinis « assistunt » (De Luca, lib. XIV, *Adnot. ad Conc. Trid.*, disc. 17, n. 3-4; *De Legatis*, disc. 25, n. 4).

Le altre obbiezioni circa la prescrizione, nulla adducono di nuovo su quanto già confutò la sentenza di primo turno (l. c. pagina 392 s.), e sono eliminate dalla presente nello stesso modo, come pure la questione dei frutti.

Di qui l'ovvia conseguenza del doversi confermare il precedente giudicato.

Supremo Tribunale della Segnatura.

Circa il medesimo argomento [Cfr. *A. A. S.*, XII, 252].

De Manila. — *Nullitatis et restitutionis in integrum seu legati pii.* — 6 marzo-6 aprile 1920. — Essendosi formata, a norma del can. 1902, 1° la *regiudicata* in conseguenza delle due precedenti rotali del 7 febbraio 1916 e del 18 febbraio 1919, il parroco soccombente ricorse al Supremo Tribunale, chiedendo la dichiarazione di nullità dell'ultima sentenza, o, in linea subordinata, la restituzione in intiero. I motivi addotti dal ricorrente, e altri dedotti d'ufficio dal Promotore di Giustizia, furono esaminati nella sessione cardinalizia del 6 marzo 1920, relatore l'E.mo Card. Giorgi; e su essi, formulati i dubbi a norma del can. 1604 § 3: « An constet de nullitate sententiae in casu ». Et quatenus negative: « An locus sit restitutioni in integrum in casu » gli E.mi Padri risolvettero: Ad I. Negative; Ad II. Affirmative.

La relativa decisione, stesa dal Prelato Votante mons. Mannucci, in data 6 aprile successivo, comincia dal rilevare alcuni punti di fatto: 1° La condizione giuridica delle c. d. *dottrine* nelle Indie Orientali, deve essere dedotta da due celebri costituzioni di Benedetto XIV: la *Quamvis ad confirmandam* del 27 febbraio 1746 nella quale estende anche ad esse come agli altri benefici e offici curati amministrati dai religiosi, le norme della nota cost. Firmandis del 1744: e dall'altra *Cum nuper*, dell'8 novembre 1751, in cui ordina ai Vescovi di quelle parti, di rendere secolari quelle cure stesse, separandole dai Conventi Regolari, e preponendovi, quando ne avessero disponibili, idonei sacerdoti secolari; altrimenti curassero in ogni modo l'ap-

plicazione del diritto comune circa la cura d'anime affidata a regolari. Da tali dispositivi, e molto più dalle narrative, apparisce ben chiaro che la cura d'anime, in quelle *dottrine*, era organizzata già in modo di beneficio o d'ufficio, ben distinto dalla mera attività funzionale dei Religiosi: trattavasi insomma già di entità giuridiche, per lo meno della stessa natura di quelle che l'attuale Codice chiama « quasi-parrocchie ». Ora, poichè consta dagli atti che una tale *dottrina* esisteva già in Candaba fondata dagli Agostiniani, anche prima che la relativa casa religiosa, fosse eretta in Convento (e la stessa sentenza impugnata non lo nega: « anno 1575 Fratres Candabae domum et *doctrinam* admiserunt, quae postea a. 1578 formaliter in Conventum erecta fuit ») sembra chiaro che l'argomento radicale desunto dalla non esistenza della « parrocchia » nel 1679 viene a mancare.

Ciò però non induce la nullità della sentenza, restando sempre vero che con la parola *Convento* la testatrice non poteva, almeno *direttamente*, indicare l'ente curato, la quasi parrocchia; anzi ciò conferma il contrario, in quanto che, se avesse voluto indicar questo, avrebbe adoprato senz'altro il termine « dottrina » come lo usa nell'esordio stesso del suo testamento.

In secondo luogo si riportano esatte e per intiero le relative parole tanto del testamento, quanto dell'atto esecutorio; o meglio dell'atto di fondazione e di quello di istituzione della « cappellania ». Bisogna infatti ben distinguere questi concetti. Fondare una cappellania lo può il testatore, anche col semplice manifestare genericamente la sua volontà che essa venga istituita; al contrario l'atto di istituzione, da farsi in esecuzione di tale volontà, deve contenere tutte le indicazioni essenziali. Quindi si deduce che non arguisce bene la sentenza precedente, quando per negare gli elementi costitutivi della cappellania, li ricerca nel testamento, che è fondazione generica: doveva ricercarli nell'atto di istituzione, fatto in esecuzione di tale volontà, tanto più che si rileva dal testamento stesso, aver la pia fondatrice costituiti gli esecutori come suoi *alter ego:* « che restano in mio luogo, come se io fossi loro ». Comunque è chiaro da questi atti, che le Messe furono positivamente fissate « da ora e per sempre » « nella chiesa del beato S. Andrea, *qui* di Candaba » ove eran sepolti i parenti che la testatrice intendeva suffragare ed ella pure doveva venir seppellita.

Non corre dunque l'argomento sopra desunto dalla dottrina del card. De Lugo, il quale considera solo il caso in cui *già consti che* il legato non è fissato, per speciali ragioni, nel uogo del Convento: invece qui il meno che possa dirsi è che di ciò non consta, mentre non sarebbe forse irragionevole dire che consta del contrario. Pertanto non sembra potere ammettersi che le Messe del legato possano senz'altro celebrarsi altrove che nella suddetta chiesa; occorrerebbe, per trasferirle, almeno l'indulto apostolico. Ma ancor questo non induce nullità di sentenza: altro è infatti che le Messe debbano tuttora essere celebrate in quella chiesa, a carico dei Religiosi, legatarii e padroni dei beni; altro che il legato sia stato fatto non ai Religiosi, ma all'ente curato. — 3° Infine si riferiscono meglio le circostanze in cui ebbe origine e si svolse il giudizio, dalle quali apprendiamo sia l'ingente valore della lite, trattandosi di 2153 ettari di terreno coltivato, sia la palese ingiustizia del decreto esecutorio della Curia di Manila che ne impose la consegna, senza discriminare le parti della clausola 115 le quali fin dall'esordio della lite furono chiaramente escluse anche dall'attore parroco. Ciò toglie ogni dubbio circa la fermezza del primo punto della sentenza impugnata.

Questo premesso in fatto, la questione di diritto procede speditissima. La nullità infatti non può determinarsi che per trascuranza di formalità volute dalla legge sotto questa pena (cfr. can. 1892 e 1894) o per mancanza di elementi *essenziali*, de iure naturae, alla sentenza (cfr. can. 1680). Questi ultimi poi devono desumersi dalla *parte dispositiva* la quale soltanto passa in giudicato; sicchè il dimostrato errore nella *motivazione* della sentenza, allora soltanto trae seco la nullità, quando manifestamente e necessariamente induce ed esige mutamento sostanziale della parte dispositiva. Tutto ciò nel caso non si verifica, quindi non ha luogo dichiarazione di nullità.

Ben altrimenti sta la cosa quanto alla restituzione in intero: osserva qui la decisione che la restituzione in intero non è soltanto istituita in beneficio dei litiganti, quanto, e ancor più, in beneficio della legge. Se quindi si dimostra che l'erroneità della motivazione dipende dalla violazione o anche sola trascuranza della *legge* — qualunque questa sia, generale o particolare — di cui il giudice pel suo ufficio doveva tener conto, la restituzione deve concedersi, anche se la rettifica dell'errore

non induca mutamento sostanziale della cosa giudicata. Su ciò è fondata la prescrizione del Codice, 1905 § 2, n. 4, « la restituzione in intero si concede quando si dimostri... che una prescrizione di legge è stata evidentemente negletta ». Ognun vede la bellezza di questo concetto, che pone la legge sopra ogni considerazione di pratica utilità e come esso testimoni l'altissimo senso di giustizia che informa la procedura ecclesiastica.

Ora già i punti 1° e 2° rilevati *in fatto*, indicano che qualcosa di simile è incorso nella sentenza rotale, ancorchè non ne derivi necessariamente mutazione nel dispositivo. Ma un ultimo rilievo completa questa dimostrazione, accennando un punto trascurato nella sentenza, dal quale *può* anche dipendere il mutamento del dispositivo. È chiaro infatti che la sentenza si è limitata a investigare se i beni fossero stati dati *o* al Convento *o* alla parrocchia e ha risoluto che furon donati al Convento Ma non ha ricercato se, pur essendo donati al Convento, la finalità della donazione non si protendesse in qualche modo fino all'ente parrocchiale; in altre parole se si trattasse di « res donata religiosis, *intuitu paroeciae vel missionis* » come si esprime in terminis il can. 533 § 1, n. 4, o almeno di « fundi *domui* tributi legative, ad *Dei cultum... eo ipso loco* exercendum » come si esprime il n. 3 del med. can. Ora tale ricerca era tanto più necessaria e non trascurabile, in quanto la legge stabilisce una perentoria *presunzione* a favore della parrocchia, quando non si dimostri altrimenti. Cfr. il can. 1636 § 1: « Se non si prova « il contrario quello che risulti dato *ai rettori di chiese, anche « religiosi*, si presume dato alla chiesa »: si noti che si dice *chiesa*, non già soltanto parrocchia; e si parla di rettori in genere, quali possono essere anche le persone morali, anche un convento; vale a dire, per restare nel caso nostro, quando sia donato al *convento* che amministra una chiesa con cura d'anime, si presume che la donazione sia fatta alla chiesa con cura e non al convento, se non si dimostri altrimenti.

Tanto manifestamente si rileva dalla fonte da cui è tratto il canone, cioè la costit. *Romanos Pontifices* di Leone XIII, 8 maggio 1881 (*M. E.*, IV, I, 277) ove leggesi: « Per determina e quali cose debbano considerarsi donate ai religiosi *intuitu missionis*, si osservi: Anzitutto deve provarsi quel che il donatore ha inteso: ma *se ciò non apparisce*, allora... eccettuate le ob a-

zioni rituali per amministrazione di sacramenti e per funzioni, *tutto il resto si intende che vada a profitto della chiesa.* Si può fare eccezione quando a questa risulti già provveduto generosamente; ma, specialmente quando la chiesa sia povera e non sussista in gran parte che per le oblazioni dei fedeli, la presunzione è che i donatori abbiano inteso somministrare i mezzi per mantenere nel dovuto splendore il culto divino e il decoro della religione ». Dunque non basta l'aver posto in chiaro che la donazione era fatta al Convento: bisogna ancor dimostrare che *non* è fatta intuitu missionis aut paroeciae, nel senso indicato: e se non si dimostra ciò, la presunzione è *contraria* ai religiosi. Tale necessaria indagine può dunque indurre un mutamento nella parte dispositiva della sentenza: è pertanto doppiamente necessario un nuovo esame della causa, per evitare l'eventualità che si consacri una decisione contraria al diritto della legge e delle parti. E a tal effetto appunto, con sommo senso di giustizia, fu risoluto come sopra.

LA PERMUTA BENEFICIARIA *

1. Non mancano, fra i canonisti dei passati tempi, autori che si siano largamente occupati della permuta beneficiaria (1); non ne conosciamo invece alcuno fra i civilisti, sebbene l'argomento appartenga di per sè al diritto misto. Oggi che il *Codice* ne tratta esplicitamente (2) e che, com'è facilmente prevedibile, questo negozio giuridico entrerà largamente nella pratica come uno dei migliori mezzi per concludere lo scabroso *processus* delle rimozioni e traslazioni amministrative (3), ci sembra opportuno, sia rinfrescare le nozioni date dagli antichi trattatisti a norma della legge attuale, sia supplire brevemente alla lacuna

* Ci è sembrato che il posto più adatto per questo studio, già pubblicato nella rivista *Il Diritto Eccl. Italiano*, fosse proprio nel *Monitore* in cui l'inseriamo per cortese consenso dell'Autore. LA DIREZIONE.

(1) Cfr. p. es., EPON B., *De beneficialis et triangularis permutationis iure* (Duaci, 1578); DE SENIS F., *De permutationibus beneficiorum* (Colon., 1602); CHOCKIER I., *Tract. de commutationibus beneficiorum* (Romae, 1700).

(2) Lib. III, p. V., tit. XXV, cap. VI.

(3) Cfr. *Codex*, can. 2154; 2162-2167.

che presenta in questo punto la dottrina civilistica, investigando con pratico criterio quale trattamento riserbino le patrie leggi alla permuta beneficiaria.

2. Questa materia negli antichi codici ecclesiastici era trattata sotto il titolo generico « *De rerum permutatione* » (1), dove si esponevano le norme regolatrici del contratto di permuta, e gli antichi trattatisti, seguaci scrupolosissimi dell'ordine legale, non si discostavano dal medesimo sistema (2).

Solo recentemente, quando nelle scuole, specialmente di Roma, subentrò lo studio del diritto canonico secondo il metodo scientifico, la permuta beneficiaria trovò una sede separata nel proprio luogo (3). L'attuale Codice, come si è notato, ne fa parte di un apposito titolo e ne espone le regole nei canoni 1487-1488.

A ragione i moderni ed il Codice hanno assegnato un posto speciale a questo negozio giuridico, il quale si discosta di molto dalla natura della permuta vera e propria, di essa non conservando che solo il nome, ma in senso assai lato.

3. Nel Diritto romano la permuta è un negozio *do ut des* (4), pel quale alcuno si obbliga a trasferire una cosa o anche un diritto diverso dalla proprietà per avere già ricevuto una consimile prestazione d'altro oggetto.

Si intende che anche la permuta, nel più largo senso, è causa generica di acquisto e serba nel linguaggio ordinario il nome di permuta, sia che lo scambio reciproco degli oggetti segua immediatamente dall'una e dall'altra parte, sia che l'una di esse o entrambe ne assumano soltano l'obbligo. Nella prima forma la permuta è naturalmente riconosciuta sin dalle origini: essa è un *negozio reale*, non già un contratto (5) obbligatorio, è, in una pa-

---

(1) Tit. 19, X, lib. III (desunto dal Digesto, XIX, 4), cc. 5, 7, 8.

(2) Cf., p. es., fra' più moderni, Santi-Leitner, *Praelectiones* [4], III, p. 183.

(3) Cf. Sebastianelli, *Praelectiones* [2], n. 314 seg., p. 313 seg. Il P. Wernz, *Ius decretalium*, tratta della permuta in genere nel tom. III, 265; della permuta beneficiaria nel tom. II, 501 seg.

(4) È uno dei quattro contratti innominati i quali, per via di interpolazioni nel fr. 5, D. 19.5, dai Bizantini hanno meritato una designazione scolastica fra gli antichi quattro contratti reali. Cf. Ferrini, *Manuale di Pandette* [3], n. 541; Bonfante, *Istit. di Dir. Rom.* [4], § 166, p. 438 seg.

(5) Per il significato della parola *contractus* cf. Ferrini, *op. cit.*, 519; Bonfante, *op. cit.*, § 127; Pernice, *Parerga*, III, p. 219; Perozzi, *Obbl. rom.*, p. 31.

rola, una *iusta causa traditionis, usucapionis* (1). Nella seconda forma invece la permuta è *contratto obbligatorio* innominato, riconosciuto in tempi storici e non da tutti i giureconsulti (2). Anche in questo caso però essa è obbligazione reale, nel senso che *re fit obligatio*, secondo l'espressione gaiana (3). Si noti infine che la permuta, in figura di contratto bilaterale, senza uso di forme, non è punto riconosciuta nel diritto giustinianeo.

Nei codici odierni la disciplina varia secondo le nazioni (4): per quanto riguarda l'Italia (5) la *permuta*, a differenza della vendita, consiste nello scambio di *cosa* con *cosa*; però, al pari della vendita, è un contratto *consensuale*, che si perfeziona anche prima della tradizione delle cose permutate, che anzi, per la grande analogia che corre fra i due istituti, sono in generale applicabili alla permuta le regole stabilite per la vendita.

Il diritto canonico, in genere, ha accettato tutto quanto è disposto dal diritto civile pei contratti. Così leggesi nel Codice di D. C., al can. 1529: « Quae ius civile in territorio statuit de contractibus tam in genere, quam in specie, sive nominatis, sive innominatis, et de solutionibus, eadem iure canonico in materia ecclesiastica iisdem cum effectibus serventur, *nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur* ». Il contratto di permuta quindi, in Italia, agli effetti canonici è retto dai moderni criteri civili, salva la giusta ricompensa dovuta, in *foro coscientiae*, per diritto di natura, in caso di lesione, sebbene nel nostro codice civile non sia ammessa la rescissione per causa di lesione (6).

4. Ma la permuta beneficiaria va retta dalle leggi civili vigenti, ovvero da speciali disposizioni canoniche? deve ritenersi come una specie del contratto generale di permuta, ovvero se ne allontana? — Che la permuta dei benefici debba essere regolata dal diritto canonico e non dalle vigenti leggi dello Stato, chiaro apparisce dalla limitazione del citato canone 1529, dal momento

(1) Cf. Bonfante, *op. cit.*, § 167.

(2) Persino Paolo concedeva un'*actio in factum*. Cf. Bonfante, *l. c.*

(3) III, § 89.

(4) Cf. Cod. Spagn., art. 1538-1541; Port., 1594; Germ., 515; Austr., 1405 seguenti.

(5) Cod civ., art. 1549-1555. Cf. Cod. Franc., 1702 seg.; Gianturco, *Istit. di Dir. civ. ital.* [5], § 76, p. 226.

(6) Cf. Bucceroni, *Institut. Theol. mor.* [6], II, 1182.

che in altro luogo (can. 1487-1488) si fa esplicita menzione di essa; che poi si allontani totalmente dalla natura di un contratto qualunque di permuta è insegnamento comune fra' dottori (1). Basti fra tutti riportare l'insegnamento del P. Wernz, il quale scrive (2): « *Permutatio officiorum ecclesiasticorum* quae sensu stricto contractus permutationis non est... »; e più chiaramente lo Zech (3): « Permutatio beneficiorum ecclesiasticorum non habet rationem proprie dictae permutationis, cum neuter ex beneficiatis habeat potestatem transferendi beneficium suum in alterum: sed potius personae, resignantes sua beneficia, transferuntur eiusdem Episcopi auctoritate ab uno ad alterum beneficium: non tamen potest Episcopus beneficia ex causa permutationis resignata aliis conferre quam permutare volentibus. Conventio autem beneficiatorum consistit tantum in hoc, quod velint consentire in translationem ab Episcopo faciendam ».

Prima della pubblicazione del Codice tutti gli autori erano concordi nel ritenere che la permuta beneficiaria fosse una resignazione (4) scambievole, sotto condizione che l'uno ottenesse il beneficio dell'altro, e viceversa; e questo unanime insegnamento (5) trovava la sua ragione nello stile di Curia (6). Sicchè poteva ritenersi come la più vera la definizione che della permuta dava il P. Wernz (7): « *Resignatio mutua officiorum ecclesiasticorum ex conditionata pactione duorum beneficiatorum facta ut alter alterius resignantis officium consequatur* ».

Oggi però sembra che la permuta abbia una forma tutta sua speciale che si discosta da una vera e propria resignazione reciproca (8), non essendo neppure d'accordo gli autori antichi

(1) Cf. SCHMALZGRUEBER, I, III, tit. 19, nn. 45, 63, 64.

(2) *Op cit.*, II, 501, II. Cf. anche SEBASTIANELLI, *l. c.*

(3) *De iure rerum eccl.*, sect. IV, § 311.

(4) Quanto al significato preciso delle parole *resignatio, renuntiatio, dimissio* cf. WERNZ, *l. c.*, n. 493, nota 3.

(5) PIRHING, *l.* tit., n. 13; WERNZ, *l. c.*; OIETTI, *Sinopsis rer. mor. et iuris pont.*, v. *Permut. ben.*; FERRARIS, v. *Resignatio*, 57; SEBASTIANELLI, *l. c.*, e tutti, contro il Saegmueller e Hinschius, ricordati dal Wernz, *l. c.*, nota 9.

(6) Reg. Canc. Ap. 19,40.

(7) *L. c.*

(8) Della rinunzia nel nuovo Codice si parla nei can 184 seg., della dimissione invece nei can. 1484-1486 ai quali fanno subito seguito le disposizioni sulla permuta.

sulla natura della condizione aggiunta a tale resignazione, alcuni dicendola sospensiva, altri risolutiva, altri infine semplice modalità aggiunta alla rinunzia pura e semplice (1). Torneremo su questo punto, dopo aver meglio delineata la dottrina canonica, esponendo alcune nostre modeste vedute.

5. Nei primi secoli non si parlò di permuta beneficiaria: la pratica di essa rimonta certamente all'epoca, non troppo remota, quando i veri benefici ecclesiastici vennero congiunti agli offici (2). In origine aveva luogo per patti privati, per cui si ebbero ben presto a deplorare abusi di ogni genere (3), ad eliminare i quali Alessandro III (4) per primo e poi altri RR. Pontefici (5) diedero severe disposizioni, proibendo le permute arbitrarie, fatte cioè per privato volere, ed ordinando che per la loro validità occorresse una giusta causa, riconosciuta dal Vescovo (6).

Gli abusi però neppure allora finirono del tutto: di qui il bisogno di nuove leggi regolatrici e di nuove pene, quali, ad esempio, la estensione di quelle contro i simoniaci anche ai permutanti per simonia (7) e di quelle emanate da S. Pio V (8) contro i resignanti anche ai permutanti fraudolenti o in mala fede. Gregorio XIII (9) ordina che la permuta, come ogni resignazione, venga pubblicata a norma di diritto e Benedetto XIV (10) conferma tale disposizione di legge, aggiungendovi altro per rendere più difficili gli abusi (11).

L'attuale Codice, su per giù, conferma l'antica disciplina, solo non richiede affatto la pubblicazione della permuta, per la validità della quale bastano le condizioni che si esamineranno.

---

(1) Cf. WERNZ, *l. c.*, n. 504, nota 25.

(2) Cf. WERNZ, *l. c.*, 501, IV.

(3) Cf. c. 9 Conc. Nemaus. (a. 1095).

(4) C. 1, Conc. Turon. (a. 1163). Cf. c. 8, Decr. III, 5.

(5) Urbano III (a. 1185-1187) e Inn. III (a. 1198 e 1203). Cf. cc. 5, 7, 8 Decr. III, 19.

(6) C. un. III, 19 in 6; in Clem. 5, III, 5. Cf. SCHMALZGR., *l. c.*, 79.

(7) Paolo II (a. 1464). Cf. c. 2, V, 1 in Extr. com.; c. 7 Decr. III, 9; SCHMALZGR., *l. c.*, n. 43.

(8) Cost. *Quanta Eccl.*, 1° apr. 1568. Cf. BEN. XIV, *De sin.*, XIII, 24, 8 seg.

(9) Cost. *Humano vix iudicio*, 5 ian. 1584.

(10) Cost. *Ecclesiastica*, 25 iun. 1746.

(11) Cf. WERNZ, *l. c.*, 501, IV, 512.

6. E dapprima si abbia presente che l'unica specie di permuta ammessa oggi è quella semplice o *bilaterale:* il Codice di fatto dice nel can. 1487, § 1: « *Permutatio duorum beneficiorum* etc. », il che vuol dire che la permuta *triangolare* anche oggi è, in via generale, riprovata come nell'antico diritto (1), il quale proibiva anche quella così detta *reciproca*, a favore cioè di parenti o propinqui (2). Nel can. 1488, § 2, anzi il dispositivo è chiaro: « *Permutatio fieri nequit inter plures quam duos beneficiarios* ».

7. Le condizioni oggi richieste per la validità della permuta possono ridursi a cinque: 1ª causa giusta; 2ª soggetti capaci; 3ª intervento degli interessati e del superiore; 4ª oggetto atto; 5ª forma. E che queste si richiedano *ad validitatem* si desume dall'espressione del can. 1487, § 1, che dice: « *Permutatio... fieri valide nequit, nisi* etc. ».

8. Causa giusta. — Che questa causa realmente esista non solo, ma che venga allegata dalle parti ed esaminata ed approvata dal superiore è condizione ammessa da tutti, dopo l'autorità di S. Pio V nella bolla citata (3). Il Codice, dietro le antiche fonti, parla di necessità ed utilità della Chiesa, non escludendo altre cause giuste; eccone le precise espressioni: « *...propter Ecclesiae necessitatem vel utilitatem aliave iusta de causa* ». Basta la *necessità* anche di una sola delle chiese beneficiarie da permutarsi per la validità dell'atto, e ciò per insegnamento unanime dei dottori. I quali, al contrario, si dividono in due schiere, trattandosi di *utilità:* in questo caso alcuni — sono però più pochi e meno gravi — voglion che si tratti di utilità dell'una e dell'altra chiesa, altri invece, i più e più gravi, quali il Garcia, il Leurenio, il Ventriglia, il La Croix, ecc., più logicamente sostengono poter bastare la utilità anche di una sola di esse (7).

La espressione « *aliave iusta de causa* » non esclude che la utilità degli stessi permutanti possa essere sufficiente per una valida permuta; occorre però sempre che essa ridondi, almeno indirettamente, al bene della chiesa (8).

Queste cause possono essere moltissime e S. Pio V (9) le

(1) Cf. Wernz, *l. c.*, 501, III: Sebastianelli, *l. c.*, 315.
(2) Conc. Trid. sess. XXV, *De ref.*, c. 15.
(3) Cf. Wernz, *l. c.*, 509.
(7) Ferraris, *l. c.*, n. 59.
(8) Cf. Wernz, *l. c.*
(9) *Cost. cit.*, § 3. Cf. Ferraris, *l. c.*, 31.

enumera parlando di rinunzie beneficiarie: gli autori d'accordo le riconoscono come sufficienti per ammettersi la permuta (1). Com'è chiaro poi deve esulare ogni patto o idea simoniaca, tanto che il Codice stesso dispone al can. 1488, § 1: « *Si beneficia permutanda inaequalia sint, nequeunt compensari reservatione fructuum aut praestatione pecuniae vel pretio aestimabilis* » (2).

(*Continua*). S. D'ANGELO.

QUESITI MINORI.

23. Nella lettera al P. Pedrini, con cui il S. Padre concede insigni favori ai sacerdoti dell'Unione del Transito di S. Giuseppe (*M. E.*, XXX, 229), che celebreranno « annualmente *qualche* messa » per gli agonizzanti, fa difficoltà appunto questa parola *qualche* messa; alcune Riviste straniere hanno dichiarato che all'uopo basta anche *una* messa. Che ne dice il *Monitore?*

R. Se può sembrare che il testo italiano nel suo *qualche* si presti ad interpretare anche: « una messa all'anno », ciò viene però escluso dal testo latino, il quale dice *aliquot* (plurale positivo), e poi *nonnullas* (plurale negativo); trattandosi di condizione onerosa, qualora si fosse voluta ammettere come sufficiente una sola messa, si sarebbe detto « annualmente almeno una messa », come era naturalissimo. Dunque riteniamo che *una sola* messa annua, applicata all'uopo, non basti.

24. Il cerimoniere della Cattedrale di L. in tutte le messe quotidiane dei defunti *cantate con ministri* ordina che si dica *una sola* orazione. Il cappellano N. è di parere contrario citando la Liturgia del Coppin-Stimart dove, al n. 343, è detto: « in missis quotidianis quibuscumque sive lectis sive *cum cantu* plures est dicendas orationes ». Il cerimoniere intanto osserva che per messe *cum cantu* debbono intendersi quelle cantate senza ministri. Chi ha ragione?

R. Si deve stare al nuovo Messale tipico dei defunti, dove chiaramente si dice che una sola orazione deve recitarsi soltanto nelle messe solenni o cantate o lette (salve le altre speciali rubriche), che possiamo chiamare privilegiate, per es. *die vel pro die obitus: die III, VII, XXX et anniversaria*, e nelle messe che « respondeant officio defunctorum celebrato sub ritu duplici ».

---

(1) La GLOSSA al c. 10 *De renunc.* restringe in questi due versi le cause canoniche per la valida rinunzia: « *Debilis, ignarus, male conscius, irregularis. Quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit* ». Queste, servatis servandis, possono essere di guida nei casi speciali per conoscere la giustizia della causa di permuta.

(2) Qualche concilio provinciale, anzi, esige anche un giuramento che non abbiano avuto luogo tali patti simoniaci. Cf., p. es., il conc. prov. NEOGRANAT. [a. 1868]. Cf. anche SEBASTIANELLI, *l. c.*, 314; WERNZ, *l. c.*, 507.

Si osservi che la distinzione tra Messa *solenne* e semplicemente *cum cantu* non può sempre ritenersi come decisamente indicante la messa con i ministri parati (*solenne*) e l'altra cantata senza di essi (*cum cantu*); per es. nella chiesa dove officia un solo sacerdote, il quale non può avere tali ministri, la messa che egli canta godrà di tali privilegi della solenne, salvi quelli che sono esclusivamente propri di questa, per es. l'incensazione. Viceversa, in tanti casi, quando dicesi messa cantata, vi si comprendono anche le solenni. Occorrerà, per farsi un giusto concetto del rispettivo significato, regolarsi a seconda delle circostanze e a tenore del contesto.

25. Il can. 858 § 2 permette la Comunione agli infermi qui a mense *decumbunt*, etsi aliquam medicinam vel aliquid per modum potus sumpserint. *Quid*, se un infermo preferisce recarsi o esser portato alla Chiesa specialmente per ricevervi la Comunione pasquale, e non potesse farlo senza prendere prima aliquid ut supra?

R. Il senso della parola *decumbere* fu spiegato nel decreto 6 marzo 1907 (*M. E.* XIX, 60 s.) ove è stabilito che esso comprende non solo coloro che *in lecto decumbunt*, ma anche coloro che sebbene ammalati e impossibilitati a osservare il digiuno, pure o *non possono* stare in letto, ossia non hanno neppure questo conforto, dovendo stare p. es. inchiodati su una poltrona, o possono lasciarlo soltanto *per qualche ora* del giorno: anche questi, infatti, moraliter sono decumbentes. Dunque sono esclusi soltanto coloro che sono malati ma *possono abitualmente non* stare in letto: costoro dovranno domandare la relativa facoltà alla S. C. dei Sacramenti (Cfr. *M. E.* XIX, p. 280 s.). Ciò posto riesce facile la risposta al dubbio: dicendosi che l'infermo « *preferisce* recarsi o *esser portato* in chiesa » si suppone che abitualmente sia costretto al letto o alla poltrona, e solo con grande suo sacrificio possa venire l'*una o l'altra volta* alla Chiesa, tanto più se vi viene *trasportato*. Quindi non dubitiamo, nella fatta ipotesi, che possa usufruire del detto privilegio.

26. Le suore inferme, che, a norma del caso precedente, possono comunicarsi non digiune due volte la settimana, p. es. alla domenica e al martedì, possono pure comunicarsi *digiune* anche *qualche altro* giorno della settimana?

R. Anche prima del Codice, che ha *mitigato* la precedente disciplina, nel *M. E.*, vol. XIX, p. 472 s. fu sostenuta l'affermativa, qualora l'osservare il digiuno, alle dette suore (o altre persone) costi incomodo *non leggero*, *qualche sforzo*, *qualche stento*, *sacrifizio*. Non vediamo ora alcuna nuova ragione per recedere da quanto ivi fu magistralmente dimostrato dal card. Gennari, competentissimo, poichè primo autore di quelle disposizioni.

27. Non potendosi da noi ancora impiantare il fonte battesimale in tutte le parrocchie, il Vescovo ha però imposto che ciascun parroco abbia il regi-

stro dei suoi battezzati. Da che data dobbiamo cominciarlo, da quella del decreto Vescovile, o dalla promulgazione del Codice?

R. A rigore basta cominciarlo dalla data del decreto vescovile, che sarà bene trascrivere in principio del libro; ma ancor meglio si farà se ciascun parroco procurerà d'avere nel suo registro la copia delle fedi riguardanti tutti i suoi parrocchiani attualmente viventi e battezzati nell'unico fonte del suo paese, con che potrebbe *egli stesso* fare nel suo libro le annotazioni prescritte dal can. 470 § 2 discaricandone il parroco del fonte.

28. Impiantandosi il nuovo fonte, dobbiamo attendere la prossima Pentecoste per la benedizione dell'acqua, oppure possiamo prenderla dal fonte che era unico, o come altrimenti provvedere?

R. Provvede per analogia il can. 757 § 3: « Si aqua... quovis modo defecerit, parochus in fontem, bene mundatum ac nitidum, recentem aquam infundat ac proprio ritu in suis libris liturgicis praescripto [cioè nel *Rit. Rom.* tit. II, c. 7] benedicat ».

BREVI RISPOSTE.

32. Il confronto fra il can. 420 § 2 e il 422 § 2, sembra persuadere che nel primo si tratta della *inter praesentes* fisse soltanto, non già delle avventizie: dicesi infatti « nisi obstet *fundatorum* expressa voluntas » mentre pel giubilato si dice « expressa fundatorum *vel oblatorum* voluntas ».

33 Pure per sostituire nella Messa conventuale deve osservarsi il can. 419 circa la persona sostituente; non può quindi farsi sostituire in essa un canonico da altro sacerdote estraneo al Capitolo: anche per la ragione che un capitolare, sostituito nella Messa conventuale da altri suo pari, può assentarsi pure nel tempo di quelle ore minori che il suo sostituto impiega nella preparazione e ringraziamento della Messa, come ne avrebbe diritto egli stesso, mentre ciò non potrebbe, evidentemente, se il sostituto fosse estraneo al coro.

34. Riguardo ai distintivi militari o anche cavallereschi da portarsi su l'abito talare, purchè, naturalmente, nulla presentino di irreligioso, non ricordiamo alcuna disposizione ecclesiastica: resta agli Ordinari permettere o vietare, secondo le consuetudini dei luoghi a norma del can. 136.

35. Se il parroco lo crede, può benissimo cedere *per modum actus*, iusta de causa, a un rettore di chiesa, il funerale di un suo figliano; infatti sarebbe *tenuto* a cedere in caso di elezione da parte del defunto: dunque nessuna difficoltà ex parte rei; e quanto al resto « volenti nulla fit iniuria ».

soppressa pel solo trasferimento da un edificio ad altro.

40. Non si dicono iuris dioecesani o pontificii le case, ma bensì le persone (can. 488, 8°) non è quindi il caso di ricorrere alla Santa Sede per aprire una casa religiosa posta sotto la dipendenza del Nunzio Apostolico.

41. Anche se la Messa di requie si applica per *un solo*, in fine, deve dire *Requiescant in pace* e pluralizzare come al plurale e sempre p. e. l'orazione. Il Messale indica sempre quando si può variare per numero e per genere: ove non lo indica, nulla si può mutare.

42. Dell'apertura per la breve visione in altare laterale anche se la porticina del tabernacolo impedisce ad una parte di fedeli di vedere il Pane da noi si può esporre questa nel centro dell'altare. Si provveda piuttosto a costruire diversamente la porticina, se si vuole evitare l'inconveniente, che esiste quasi da per tutto.

43. Quali cause e quali facoltà si richiedono per celebrare la S. Messa col tabernacolo aperto non può dirsi con certezza per alcuna: basta il can. 1274 C. I. C.

44. Durante l'ottava del *Corpus Domini* (C. I. C., can. 1274) si

può esporre il SS. Sacramento solennemente, e poi innanzi ad esso celebrare la Messa, durante la quale, se per indulto è letta, possono cantarsi inni e mottetti alla SS. Eucaristia, anche in volgare (S. R. C., 3880; 3537, III).

45. Agli oggetti di devozione benedetti dal Papa, che già godono delle indulgenze apostoliche, possono da chi ha la facoltà, annettersi altre indulgenze, come p. es., alle corone del SS. Rosario, quelle dei Domenicani, dei Crocigeri, e di S. Brigida; ed ai Crocifissi quelle della *Via Crucis*, ecc.

46. L'uso di ragione, di cui si parla nei can. 854 § 5, 859 § 1, 906, per determinare gli anni di discrezione, è manifestamente quello sufficiente a commettere solo peccato *veniale*, non già quello che si richiede a peccare *mortalmente* (1). Cfr. anche *M. E.*, XXIX, p. 112.

47. Un sacerdote qualunque, sia secolare sia regolare esclusa la benedizione di cui al can. 462, n. 6, può benedire nuove case senza autorizzazione del parroco locale o dell'Ordinario, perchè questa non è tra le benedizioni riservate nel Rit. Rom., nè consta *aliunde* che occorra tale autorizzazione.

48. Sebbene le nuove Rubriche del messale dei defunti *prima feria libera cujusvis mensis* prescrivano come Messa conventuale quella di *Requie* e la permettano pure *feria secunda libera cuiuslibet hebdomadae*, nulla però dicono dell'ora canonica che deve preceder dette Messe. Rimane perciò in vigore la Rubrica generale del titolo XV, n. 3: « Missa autem defunctorum dici *debet* post *Primam* diei: ubi vero dicuntur eorum vigiliae mane post Matutinum diei; dictis huiusmodi vigiliis cum Laudibus, dici *potest* Missa pro Defunctis ».

49. Il venerdì santo, all'adorazione della Croce, si può sostenere l'uso che i canonici vadano con la cappa spiegata, in guisa però che non strascichi per terra (S. R. C., n. 2389, 1). Ma ciò non può estendersi allo spiegare della coda della *veste*, che trascichi per terra. Molto meno potrà sostenersi l'uso che il celebrante e i ministri che sono canonici adoperino appositamente la veste violacea caudata sotto il camice, per scioglierla in detta cerimonia. Se ciò è proibito ai Protonotari apostolici, tanto più lo sarà ai canonici.

50. Quei sacerdoti religiosi carmelitani che hanno ottenuto l'indulto di celebrare ogni giorno la Messa votiva de B. M. V. Montis Carmeli, ora che la medesima ha il prefazio proprio, son tenuti anche essi a recitarlo, dovendosi la stessa Messa recitarsi com'è in tutte le sue parti.

---

(1) Ci si informa che l'E.mo Card. Gasparri interrogato in proposito da mons. Vescovo di Norcia, gli ha dichiarato « esser ciò così chiaro ed evidente che non occorre dare risposta scritta, ed essere pertanto dovere dei Vescovi correggere chi insegnasse o praticasse il contrario ».

51. Quantunque fosse stata, prima delle recenti riforme, legge generale che il Patrocinio di s. Giuseppe si celebrasse nella terza domenica dopo Pasqua, non consta che i Capitoli fossero tenuti a celebrarla *ritu solemniore;* quindi neppure adesso, poichè la S. Sede non ha fatto se non cambiare il giorno, e aggiungervi l'ottava; sebbene ora la festa si chiami *Solemnitas*, ciò non è che una espressione liturgica; e se detta solemnitas è inserita nel breviario tra le feste *feriate*, nulla è mutato nel modo dell'officiatura corale, non riguardando quella inserzione che i diritti liturgici intrinseci al divino ufficio.

52. La denominazione di *Sepolcro* per l'esposizione del SS. Sacramento del Giovedì Santo ha avuto origine dall'antico uso di deporre, però nel Venerdì santo, il Santissimo in una vera rappresentazione di sepoltura (*Sacerdotale romanum; Vita di S. Udalrici*, Bolland. tom. II, iul., c. 3, n. 22, et alibi), che poi fu *anticipato* insieme con la memoria dell'istituzione della divina Eucaristia (S. R. C., n. 3939, I). Del resto, il Sacramento contenuto nel Calice, allude sempre alla sepoltura di N. S., secondo il detto del Pontificale romano nella consacrazione del Calice: « ...hoc vasculum et patena sanctificentur, et corporis et sanguinis D. N. I. C. *novum sepulcrum*, sancti Spiritus gratia efficiantur » (Cfr. Bened. XIV, *De Sacrif. Missae*, lib. I, cap. 4, ed altri liturgisti *passim*). Non vi è dunque motivo di distogliere i fedeli dal chiamare *Sepolcro* l'altare del SS.mo n l Giovedì santo.

53. Quando il 10 agosto festa di S. Lorenzo M. cade di domenica, nella Messa del santo martire occorre mettere il prefazio della ss. Trinità, e non quello comune, secondo il decreto S. R. C., 9 febbraio 1912, III; perchè, mancando di un prefazio proprio la Messa che si celebra, si deve dire quello proprio della commemorazione: lo stesso dicasi nella domenica in cui cada la festa della dedicazione di una Chiesa.

54. Il responsorio dopo la 1ª lezione nell'ufficio delle ss. Perpetua e Felicita, in quaresima, è *Veni, electa*, come nel Comune delle non vergini, perchè sono indicate come proprie le sole lezioni delle vergini, nel caso, e non i responsori.

55. Nella feria III delle Rogazioni, quando l'ufficio è feriale, le Messe lette debbono corrispondere alla suddetta feria, o se si dicono votive debbono avere anche l'orazione della medesima. Non è simile a questo il caso della vigilia di S. Tommaso Apostolo.

56. L'indulgenza della giaculatoria « *Dominus meus et Deus meus!* » può lucrarsi *toties quoties*, cioè: all'elevazione dell'ostia santa in ogni Messa (non del Calice, dovendosi stare strettamente ai termini della concessione), e a qualunque esposizione con l'Ostensorio (non con la Pisside, essendovi nel documento l'espressione: *solennemente*), recitando sempre la suddetta giaculatoria.

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI PARTICOLARI DEL S. P. — Con Costit. Apost. *Inter officia* del 26 luglio 1919, e *Nihil Sedi Ap.* del 4 novembre 1919 ha eretto in Roma le nuove parrocchie suburbane della B. V. del Buon Consiglio su la via Tusculana, e di *Ognissanti* su l'Appia nuova [*A. A. S.*, XII, 25, 27]. Con lett. Ap. *Ordo a divo* del 20 febbraio 1920 separava le due Abbazie benedettine di Maredsous e di Lovanio, nel Belgio, dalla Congr. Beuronense e quella di Zevenkerken presso Bruges dalla Brasiliana, formandone una *nuova Congr. Benedettina Belga*, sotto il titolo della SS.ma Annunziata [ib. 102]. Con altra *Sanctuarium B. M. V.* dell'8 aprile, ha concesso al *Santuario di Polsi* presso Aspromonte il titolo di abbazia, e al rettore quello di abate con insegne, uso dei pontificali e facoltà di cresimare, sempre però sotto la giurisdizione del vescovo di Gerace, cui spetta la nomina dell'abate [ib. 151]. Ha conferito il titolo di *basiliche minori* alle seguenti insigni chiese: S. Andochio, in Sédloc (*Digione*, Francia); S. M. Novella in *Firenze*; S. Francesco d'Assisi in *Cracovia* (Polonia); S. M. Assunta in *Ettal* (Baviera); Santuario di *Emmaus* in Palestina; S. Giovanni de' Fiorentini in *Roma*.

Per organo della S. Congregazione dei Religiosi ha conferito (18 gennaio 1920) il *decreto di lode* all'Istituto delle Figlie di S. Giuseppe, « Protectoras de la Infancia » (casa madre in Santiago del Chile); il decreto di *approvazione definitiva* delle Costituzioni all'Istituto delle Figlie di S. Giuseppe del S. Cuore di Gesù (casa madre in Sidney) e così pure (28 febbraio 1920) alle Costituzioni: delle Terziarie Serve di Maria o « Mantellate » (casa madre in Pistoja); delle Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria, « Suore Ravasco » (Genova); delle Figlie povere di S. Giuseppe Calasanzio (Firenze); delle Suore Giuseppine del Messico (ivi).

LETTERE APOSTOLICHE. — Sono state pubblicate le seguenti lettere inviate dal S. Padre: (8 ott. 1919) All'Emo Card. Pietro La Fontaine, Patriarca di Venezia, ringraziando della lettera di omaggio inviatagli in occasione degli esercizi spirituali del Clero [XII, p. 12]. — (30 ott. 1919) Al R. D. Luigi Lamerand per la sua elezione a Superiore Generale dell'Unione Apostolica [ibidem]. — (10 novembre 1919) Al R. P. Ottavio Marchetti, S. I., incoraggiando la scuola di Teologia Ascetico-mistica, iniziata fin dall'anno scorso nella Università Gregoriana [ib.]. — (25 nov. 1919) All'episcopato brasiliano congratulandosi dell'annuo congresso [ib. 31]. — (18 dic. 1919) Importantissima lettera all'episcopato del Portogallo, esortandolo a persuadere i fedeli ad essere sottomessi ed obbedienti alla civile potestà

già costituita [ib. 32]; — (3 genn. 1920) A Mons. Francesco Kordac, Arciv. di Praga, intorno al congresso dei Vescovi della Boemia e allo scisma [ib. 33]. — (9 genn. 1920) Al signor Erberto Hoover, intorno all'opera da lui iniziata per sovvenire i fanciulli poveri delle regioni europee devastate dalla guerra [ib. 35]. — (29 gennaio 1920) A Monsignor Francesco Kordac, Arciv. di Praga, circa i risultati del congresso di cui sopra [ib. 57]. — 2 febbr. 1920) Al R.mo P. Alessio M. Lepicier, Priore Generale dei Servi di Maria, lodando il suo libro « Gesù Cristo re dei cuori » ed il suo proposito di consacrare l'Ordine dei Serviti al Sacro Cuore [ib. 59]. — (4 febbr. 1920) Al R.mo P. Norberto Schachinger, Abate generale dei Canonici Regolari Premostratensi, in occasione delle feste solenni per l'8° centenario dalla fondazione dell'Ordine [ib. 60]. — (5 marzo) Al Card. Francica Nava, arciv. di Catania, pel XXV del suo Episcopato [ib. 109]. — (13 aprile 1920) Al P. Generale dei Passionisti pel secondo centenario dalla fondazione della Congregazione [ib. 155].

Interessantissima quella indirizzata il 29 giugno al Card. Pompili, suo Vicario in lode del « Congresso catechistico diocesano » tenuto in Roma per rialzare le sorti dell'istruzione catechistica nell'Alma Città, rilevando specialmente i voti emessi circa i corsi di cultura religiosa per gli adulti, e circa l'ordinamento delle scuole medie e superiori di religione. Addita tali opere in modo particolare alla beneficenza cristiana, e ne dà l'esempio rimettendo a tal uopo la somma di lire 200 mila « quale ulteriore documento del concetto altissimo che Noi ci facciamo della cosa e dell'interessamento tutto speciale e col quale intendiamo caldeggiarla ».

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con Cost. Ap. *Ecclesiae universae* del 4 ottobre 1919 il Santo Padre ha eretto la prelatura *nullius* di *Acre* e *Puru* separandone il territorio dalla diocesi di Manaos (Brasile) e rendendola suffraganea del vescovo di Belem del Parà [A. A. S., XII, 5]. — Con decreto della S. C. Concistoriale del 16 gennaio 1920 il S. P. ha separato il distretto di Pinos dalla diocesi di *S. Luigi* (Messico) aggregandolo alla diocesi di *Zacatecas*, dalla quale ha separato il territorio di Salinas, per aggregarlo a S. Luigi [ib. p. 68]. — Con lettera apostolica *Nobis supremun* del 19 nov. 1919 il S. P. ha eretto la nuova prefettura apostolica di *Celebes* separandola dal territorio del vicario apostolico di Batavia [ib. 100]. — Con altra *Quae catholico* del 26 novembre 1919 costituiva nell'Impero Giapponese una Delegazione Apostolica sottoponendovi anche la *Corea* e l'isola *Formosa* [ib., p. 101]. — Con altra *Cum opitulante Deo* del 9 aprile 1920 ha costituito il nuovo Vicario Apostolico di *Shiu-Kow* (Cina), separandolo dal territorio del Vic. Ap. di Canton, e assegnandolo ai

Salesiani del ven. D. Bosco [ib. 154]. — Con decreto 24 febbraio 1920 ha separato da Salisburgo la diocesi di Trento, rendendola imminente soggiorno alla S. Sede.

Sono state approvate e pubblicate le seguenti designazioni per gli Ordinari di appello: l'Arciv. di Torino ha designato *Mondovì;* l'Arciv. di Puebla Los Angeles, *Messico;* l'Arciv. di Cartagena di Colombia *Santa Marta;* l'Arciv. di Tuam *Galway* (Irlanda); l'Arciv. di S. Luigi (Stati Uniti d'America) *Kansas City;* l'Arciv. di Montrèal *S. Hyacinthe* (Canadà); l'Arciv. di Conza *Avellino;* l'Arciv. di Otranto *Brindisi;* l'Arciv. di Lione *Autun;* l'Arciv. di Durango *Leon* (Messico); l'Arciv. di Cambrai *Arras;* l'Arciv. di Managua (Am. Centr.) *Leon;* l'Arciv. di Baltimora *S. Luigi;* l'Arciv. di Chambèry *Annecy;* l'Arciv. di Albi *Rhodez;* l'Arciv. di Perugia *Assisi;* l'Arciv. di Cosenza *S. Marco* e *Bisignano;* l'Arciv. di Catania *Messina;* l'Arciv. di Bologna *Ferrara;* l'Arciv. di Reggio Calabria *Gerace;* l'Arciv. di Rennes *Vannes;* l'Arciv. di Santiago del Chile, *La Serena;* l'Arciv. di Salerno *Amalfi;* l'Arciv. di Fermo *Ascoli Piceno;* l'Arciv. di Benevento *S. Agata dei Goti;* l'Arciv. di Malines *Gand;* l'Arciv. di Reims, *Soissons;* l'Arciv. di Praga *Olmutz;* l'Arciv. di Boston *New York;* l'Arciv. di Linares *Messico;* l'Arciv. di Praga *Oporto.* Inoltre anche ai Vescovi immediatamente soggetti alla S. Sede è stato concesso di fare simile elezione. Fino a oggi sono state pubblicate le seguenti: Vesc. di Teramo, *l'Ordinario di Fermo;* Vesc. di Norcia, *l'Ordinario di Spoleto;* Vesc. di Parma, *l'Ordinario di Modena;* Vesc. di Borgo S. Donnino, *l'Ordinario di Modena;* Vesc. di Luni-Sarzana, *l'Ordinario di Genova;* Vesc. di Montepulciano, *l'Ordinario di Siena;* Vesc. di Assisi, *l'Ordinario di Perugia;* Vesc. di Gubbio, *l'Ordinario di Perugia;* Vesc. di Orvieto, *l'Ordinario di Perugia;* Vesc. di Città di Castello, *l'Ordinario di Perugia;* Vesc. di Fano, *l'Ordinario di Urbino;* Vesc. di Ascoli Piceno, *l'Ordinario di Fermo;* Vesc. dei Marsi, *l'Ordinario di Aquila;* Vesc. di Poggio Mirteto, *l'Ordinario di Spoleto;* Vesc. di Aversa, *l'Ordinario di Napoli;* Vesc. di Melfi e Rapolla, *l'Ordinario di Salerno;* Vesc. di Nardò, *l'Ordinario di Otranto;* Vesc. di Gravina e Monte Peloso, *l'Ordinario di Bari;* Vesc. di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, *l'Ordinario di Bari;* Vesc. di S. Marco e Bisignano, *l'Ordinario di Cosenza;* Vesc. di Mileto, *l'Ordinario di Reggio Calabria;* Vesc. di Acireale, *l'Ordinario di Messina;* Abate di Monte Vergine, *l'Ordinario di Benevento;* Ord. di Altamura e Acquaviva, *l'Ordinario di Bari;* il Vesc. di Nicopoli, *Bukarest.*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi 45.